

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 9358	Sezione: IV
------------	--------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: No				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: no				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: Tribunale di Lagonegro del 12.12.2008.				
2° Grado: la Corte di Appello di Potenza in data 22.1.2010 riforma la sentenza di primo grado e dichiara non doversi procedere nei confronti di P.P. in ordine alla contravvenzione di cui al capo c) essendo il reato estinto per prescrizione; conferma nel resto.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni		morte	

Fattispecie

Si infortunava facendo uso di una macchina fresatrice, non dotata dei mezzi di protezione, messaggi a disposizione dal datore di lavoro. Gli accessori di protezione, pure forniti dalla ditta venditrice, non erano stati montati; inoltre il lavoratore non aveva seguito alcun corso di formazione sull'uso della fresatrice.
--

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	Ufficio	<input checked="" type="checkbox"/> Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

La Suprema Corte ha chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. Nella materia che occupa deve cioè considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Cass., sez. 4, 14 dicembre 1999 n. 3580, Bergamasco, rv. 215686; Cass. 3 giugno 1999 n. 12115, Grande, rv. 214999; Cass. 14 giugno 1996 n. 8676, Ieritano, rv. 206012). La Suprema Corte ha pure chiarito che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione rientrante

pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, Rv. 236109). Deve, quindi, ritenersi del tutto corretto l'argomentare dei giudici di merito i quali, attenendosi ai principi ricordati, hanno escluso l'abnormità della condotta del lavoratore infortunato: sia perchè al momento dell'infortunio la macchina era priva dei mezzi di protezione (molle guida pezzo, ovvero pressori; archetto di protezione) che avrebbero impedito che la mano dell'operatore potesse venire a contatto con la lama; sia in considerazione del fatto che L. non aveva seguito alcun corso di formazione sull'uso della fresatrice.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso

Ricorso inammissibile

Annullamento senza rinvio

Annullamento con rinvio

Dispositivo: Dichiaro inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.